



COMUNE DI VILLANOVA TULO

VIA CAGLIARI 34 09066 - VILLANOVA TULO
TEL.0782813023 FAX 0782813028 e-mail: protocollo.villanovatulo@legalmail.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALLA L.431/1998, ART. 11 ANNUALITÀ 2026

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATO l'art. 11 della Legge nr. 431 del 9.12.1998, che ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per poter beneficiare dei contributi e gli adempimenti necessari ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo. In particolare, il suddetto Decreto stabilisce che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025 "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11."

VISTA la Determinazione della Giunta Regionale nr. 2222/35034 del 21/07/2026 recante: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.11 Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno."

EVIDENZIATO che:

- l'importo effettivamente assegnato dalla Regione potrebbe essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune e che pertanto, per ragione di equità e parità di trattamento, verranno operate riduzioni proporzionali dei contributi dei richiedenti aventi diritto;
- l'erogazione dei singoli contributi agli aventi diritto avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione momento in cui tali somme siano diventate contabilmente disponibili; pertanto tali somme non potranno essere erogate né pretese dagli interessati fino all'avverarsi della prescritta condizione;
- nelle situazioni di morosità e quindi nei casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune provvederà, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3, articolo 11, della Legge n.431/1998, in modo tale che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando ed **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL 30 SETTEMBRE 2026** le persone in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'Annualità 2026, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

1. DESTINATARI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Villanova Tulo e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

2. REQUISITI PER OTTENERE I BENEFICI

Residenza anagrafica nel Comune di Villanova Tulo al momento della presentazione della domanda;

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEVE:

- **risultare** regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- **sussistere** al momento della presentazione della domanda;
- **permanere** per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituirà per il Comune un'economia da utilizzare l'anno prossimo;

Sono esclusi

- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- i nuclei familiari dei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2. della L.R. N° 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- coloro che ricevono, per gli stessi fini, contributi provenienti da programmi di intervento simili.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei **requisiti reddituali**, a cui corrispondono i relativi importi massimi concedibili, come di seguito dettagliato:

FASCIA A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

FASCIA B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

3. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il **canone annuo effettivo**, al netto degli oneri accessori e il **canone considerato sopportabile** in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE, mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (FASCIA A):

- ✓ ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
- ✓ Canone effettivo annuo = € 3.600,00;
- ✓ Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
- ✓ Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile = ammontare del contributo (€ 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00)

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino a un massimo del 25% (ex art.2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e 2.320,00 per la fascia B.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo Comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte operando una riduzione proporzionale dei contributi dei richiedenti aventi diritto inseriti nelle fasce A e B.

Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2026 e comunque dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

4. CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza ai fini della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, compilata esclusivamente sull'apposito modulo distribuito presso gli Uffici Comunali e sul sito web dello stesso: <https://www.comune.villanovatulo.ca.it/>.

La domanda, debitamente sottoscritta e accompagnata da documento di riconoscimento in corso di validità, corredata dalla documentazione, deve essere presentata **esclusivamente attraverso una delle seguenti forme:**

- a mano all'ufficio Protocollo dell'Ente
- tramite PEC all'indirizzo: **protocollo.villanovatulo@legalmail.it**

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 settembre 2026, pena l'esclusione.

6. DOCUMENTAZIONE

I requisiti per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, fatta eccezione per le ipotesi in cui non è ammissibile l'autocertificazione. In particolare si richiede:

- Copia di un documento d'identità in corso di validità;
- Copia fotostatica del contratto di locazione dell'immobile in questione;
- Ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno o relativa all'intero periodo di validità del contratto;
- Copia fotostatica dell'attestazione ISEE;
- Ricevute di avvenuto pagamento dei canoni di locazione regolarmente pagati relativi all'annualità 2026 di cui si è in possesso al momento di presentazione della domanda;
- (solo per i cittadini extracomunitari) copia del permesso/carta soggiorno rilasciata ai sensi del D. Lgs. nr. 286/98.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente Procedimento è Dott. Alberto Loddo.

8. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

L'elenco degli aventi diritto verrà pubblicato con i dati sensibili oscurati nel rispetto della privacy e i loro nomi sostituiti con il numero di protocollo comunale assegnato all'istanza.

L'elenco dei beneficiari verrà pubblicato all'Albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi.

9. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli a campione, nella misura del 10% delle domande ammesse a finanziamento, sulla veridicità delle dichiarazioni autocertificate. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, Il Titolare del trattamento è il Comune di Villanova Tulo. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, ai sensi di legge

Villanova Tulo, 23/07/2026

Il Responsabile del servizio
Dott. Alberto Loddo